

COMUNE DI VELO D'ASTICO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

INDICE

Capo I:	Finalità	5
Capo II:	Procedure	7
Capo III:	Settori di intervento	10
Capo IV:	Soggetti Ammessi	11
Capo V:	Condizioni generali di concessione	12
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	17
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	19
Capo VIII:	Sviluppo economico	21
Capo IX:	Attività culturali ed educative	23
Capo X:	Tutela dei valori ambientali	25
Capo XI:	Interventi straordinari	26
Capo XII:	Disposizioni finali	27

- Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)
- Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti. Associazioni. Comitati.
- Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative ecc.)

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge – agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservazione delle procedure dei criteri delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del comune.

2. L'effettiva osservazione dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui l'art. 6 della legge 8 giugno 1990. n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II PROCEDURE

Art. 6 (modificato da delibera del C.C. n. 24/04)

I termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune sono fissati in via generale e ordinatoria. La G.C. prevede alla approvazione del piano di riparto fra i richiedenti, che abbiano presentato la relativa richiesta e il programma con atto da adottarsi entro il mese di marzo, salvo la possibilità di successive integrazioni stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle capacità finanziarie e degli equilibri di bilancio;

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito. In relazione a quanto previsto dall' art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981. n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. Comunque tale importo non potrà superare il 50% della spesa preventivata. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti

richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al segretario comunale.

3. Il segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamento e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma i soggetti elencati in ordine alfabetico:

- a): Assistenza e sicurezza sociale;
- b): Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c): Attività per la tutela di valori monumentali storici e tradizionali;
- d): Cultura ed informazione;
- e): Sviluppo Economico;
- f): Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzione ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi della disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32. comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n.142;
- b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento ;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune.
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente le loro attività in favore delle popolazione del comune
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta d'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanze per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa la motivazione e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione a mezzo di dichiarazione costitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968. n. 15, dei redditi effettivi proprio e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo e del soggetto che en ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore al 25% a quella preventiva o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4.L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alla risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario qual concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale , in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata , per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere

presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione

3. (modificato da delibera c.c n. 24/04) La liquidazione dei contributi finanziari per i soggetti di cui all'art. 13:

- 1° acconto..... Entro il 30 giugno

-saldo.....Entro il 15 dicembre

Dello stesso esercizio ai quali essi si riferiscono, salvo quanto previsto dal successivo art. 13 bis del presente provvedimento;

Alla PRO LOCO, la liquidazione dei contributi finanziari avverrà attribuendo apposita delega alla Giunta Comunale che dovrà stabilire in sede del riparto annuale i termini di liquidazione dei contributi; Fino all'importo di € 1.000,00 l'erogazione del contributo sarà effettuata dietro presentazione di relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 13 Bis (mod. C.C. 24/04)

Con provvedimento di Giunta Comunale entro il mese di marzo di ogni anno vengono individuati gli Enti le associazioni o i soggetti privati a cui il contributo potrà essere erogato, a cadenza trimestrale posticipata, previa quantificazione dell'ammontare dello stesso. La liquidazione del contributo è disposta con determina dei responsabili dei servizi, dopo la verifica dell'attività svolta.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed icomitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, non comprese nel programma annuale. L'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.

2. L'erogazione di contributi finanziari da assegnare per interventi di cui al comma precedente è disposta dalla Giunta Comunale nel rispetto delle capacità finanziarie e degli equilibri di bilancio;

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dello stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso Comunale.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione delle forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontario che abbiano per fine e concretamente e operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17. Ai fini dell'erogazione di contributi economici continuativi si fa riferimento al criterio del cosiddetto "minimo vitale" secondo la seguente tabella

TABELLA MINIMO VITALE					
VOCI	CAPO FAM	MOGLIE 2° ADULTO	ALTRI 0/8 anni	FAMILIARI 9/18 anni	CONVIVENTI Oltre 18
Alimentazione	270.258	171.265	104.748	142.458	171.265
Abbigliamento	30.373	26.182	19.899	26.182	26.182
Igiene e sanità	16.758	9.801	3.136	3.136	3.136
Governo della casa	19.899	3.136	-	-	3.136
Vita di relazione	30.373	12.564	-	3.136	6.799
Riscaldamento, luce, acqua, etc.	30.373	6.799	3.136	3.136	3.136
Totali	398.034	229.747	130.919	178.048	213.654
Totali arrotond.	400.000	230.000	130.000	180.000	215.000
		-	-	-	-

Per il pagamento di quota parte delle rette di accoglienza in istituti di anziani e minori , devono provvedere i familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, l'eventuale intervento del Comune si atterrà ai seguenti criteri:

- persona sola senza familiari tenuti al mantenimento (t.al.m.) e senza reddito	Totale retta
- persona sola senza familiari t. al. m. con reddito insufficiente	Restante quota
- persona senza reddito, con familiari tenuti al m. ma in difficoltà econ.	Fino a un massimo del 50%
- persona con reddito insufficiente con familiari t.al.m ma indigenti economicamente	Restante quota retta fino a max 50% riferita al periodo di stretta necessità economica documentata
-persona senza reddito con familiari t.al.m. aventi capacità contributiva	Niente
Persona con reddito insufficiente con familiari t. al.m. aventi capacità contributiva	niente

La capacità contributiva dei familiari tenuti al mantenimento sarà accertata dall'Amministrazione Comunale con riferimento alla dichiarazione dei redditi goduti dai familiari e ad ogni altra dichiarazione ritenuta utile, e determinata in rapporto alla effettiva entità della retta da pagare.

QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DOMICILIARE 1991
- COSTO ORARIO DEL SERVIZIO L. 18.500 -

Nucleo fam. Le unipersona	Nucleo fam.le 2 persone	Nucleo fam.le 3persone	Nucleo fam.le 4 persone	Quota a carico ut. Importo %	Quota Comune 35%	Quota regio. 65%
777.500	1.283.000	1.750.000	2.183.000	10% $3000+1850$ 4.850	4.777	8.872
907.000	1.532.000	2.041.000	2.495.000	20% $3000+3750$ 6.750	4.150	7.670
1.036.000	1.710.000	2.332.000	2.850.000	30% $3000+5550$ 8.550	3.482	6.470
1.165.000	1.942.000	2.624.000	3.205.000	40% $3000+7400$ 10.400	2.835	5.265
1.296.000	2.138.000	2.916.000	3.564.000	60% $3000+11.100$ 14.100	1.540	2.860
1.555.000	2.566.000	3.499.000	4.276.000	80% $3000+14.800$ 17.800	245	455
Oltre lire 1.555.000	2.566.000	3.500.000	4.276.000	100% 18.500	/	/

Capo VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi, aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà Comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi, un tantum alla società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservazione di procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. Inoltre ai sensi dell'art. 9 della legge n. 144/89 relativamente alla stipula della convenzione il Comune deve garantirsi la copertura minima del 36% delle spese di gestione.

2. Nel caso che l'impianto o strutture sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito sempre, sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tenga sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alla stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore avente sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni di iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della strutture sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una – tantum per la finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservazione delle modalità di cui agli art. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto. Ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo delle comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli art. 13 e 15 del presente Regolamento

Capo IX ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una – tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai capi II, IV e V.

Capo X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi simili o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente:

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II IV e V.

3. (aggiunto da delibera del C.C. 63/96) Per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di strade bianche private esistenti, su domanda di almeno 10 proprietari, in cui vengono garantite le seguenti condizioni di transito e presentino gli elencati requisiti:

a) E' fatto obbligo agli assegnatari dei contributi di rilasciare al Comune una dichiarazione con la quale si impegnano, dalla concessione del contributo, a togliere eventuali ostacoli o divieti di accesso, consentendo quindi il libero accesso della strada;

b) Deve trattarsi di strada bianca di vecchia costruzione e quindi l'intervento deve essere di sistemazione dell'esistente; sono altresì ammessi a contributo lavori di ordinaria manutenzione. L'ammontare del contributo, e solo per opere, non può superare il 25% della spesa riconosciuta ammissibile, su una spesa massima di Lire 15.000.000. L'erogazione del contributo assegnato sarà effettuata dalla Giunta C.le nella misura del 100%; a fine lavori, su presentazione di regolare rendicontazione e su relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'intervento di manutenzione può essere ammesso a contributo una sola volta.

Capo XI
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio Comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diventa esecutivo.